

# PROPOSTE PER SUPERARE IL CARCERE

di Giuseppe Mosconi

E' troppo facile accusare la nostra proposta di pur graduale superamento del carcere di idealismo, utopismo, buonismo, faciloneria. L'obiezione più frequente è "Ma cosa mettiamo al posto del carcere? Lasciamo liberi tutti? Anche i peggiori delinquenti?" Stereotipi, atavici pregiudizi, comprensibili paure, reazioni vendicative, bisogni di distinguersi dai "cattivi" e di semplificare, per rimuovere i problemi reali stanno a fondamento di queste domande e critiche .

La nostra proposta intende non rimuovere le complessità delle questioni sul campo, ma di affrontarle con consapevolezza, rigore di metodo, serietà e razionalità , senza rimuovere le difficoltà, ma neppure drammatizzandole, né semplificandole. In premessa è necessario considerare che solo il 10% dei reati commessi viene a contatto con i processi penali e che solo il 5% arriva alla punizione della reclusione. Quindi il carcere non gestisce affatto il problema della devianza penale. Se mai lo aggrava. E' con questo spirito che intendiamo delineare le seguenti proposte, per un graduale, ma effettivo ed efficace superamento dell'istituzione carceraria.

- 1) Procedere ad una vasta gamma di depenalizzazioni, a partire dai reati che non hanno vittime reali (specie quelli riferiti alla tossicodipendenza e all'immigrazione irregolare) o che si caratterizzano per un limitato danno economico; ma che, per contro, valgono a riempire le carceri a livelli insostenibili.
- 2) Applicare ampi provvedimenti amnistiali e indultivi, come primo passo per decongestionare il fisiologico sovraffollamento delle carceri, da consolidare subito dopo. Con i provvedimenti che seguono.
- 3) introdurre una più estesa possibilità di misure alternative, già applicabili durante il processo o comunque prima di ogni

esperienza detentiva, riducendo i massimali di pena lì dove la gravità dei fatti non rendesse facilmente sostituibile lo strumento detentivo, così da ridurre effettivamente il carcere ad “estrema ratio”;

4) riservare all’istituto della mediazione penale, e più in generale, alla giustizia riparativa, soprattutto se in ambito extra-penale, uno spazio del tutto autonomo, esterno al processo penale e alla competenza degli organi operanti nella sfera del penale, così da potersi dispiegare in tutta libertà, alla ricerca delle soluzioni possibili alle singole situazioni, restituendo autenticità e concretezza alle specifiche situazioni conflittuali connesse agli illeciti<sup>1</sup>;

5) collocare lo strumento della giustizia riparativa (v, cap 8), e, più in generale, le proposte abolizioniste, finalizzate alle risposte di supporto e inclusione ai fenomeni devianti, a pieno titolo nelle politiche di Nuova Prevenzione, in ambiti esterni e autonomi rispetto alla giurisdizione, ,come parte qualificante del loro programma, in quanto articolazione non violenta di un discorso che sposti i temi della legalità e della prevenzione dei sentimenti di insicurezza sul terreno della qualità della vita, della soddisfazione reale dei bisogni fondamentali, del rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno, della partecipazione collettiva in forme democratiche;

6) Mantenere uno spazio aperto di ricerca e di verifica che connetta le soluzioni non punitive di volta in volta assunte nelle situazioni di conflitto, con il contesto culturale riscontrabile all’intorno delle stesse e, più in generale, con le incongruità, le ambivalenze e i paradossi che caratterizzano la reattività sociale alla criminalità e alla punitività, così come i sentimenti di insicurezza.

---

<sup>1</sup> Vedi in proposito G.V. Pisapia (2000), con particolare riferimento agli articoli di Giuseppe Mosconi e Francesca Vianello. Tra più recenti e significativi lavori sulla mediazione penale vedi J. Faget (2010).

- 7) Attivare estese risorse assistenziali, lavorative, abitative, formative, culturali, finalizzate al superamento del disagio e della marginalità, in vista della riabilitazione e reintegrazione sociale, a partire dal sostegno ai nuclei di convivenza..
- 8) Promuovere consistenti ed estese forme di partecipazione del contesto sociale, tese a destrutturare stereotipi negativi, a predisporre strumenti di conoscenza e di informazione, al fine di attivare percorsi di reintegrazione, basati sull'attivazione di opportunità e di risorse di comune interesse per la collettività.
- 9) Programmare un ampio coinvolgimento degli enti locali nell'attivazione delle risorse assistenziali, pedagogiche, terapeutiche, amministrative, culturali, necessarie all'attivazione dei percorsi in oggetto, come termini di un'adeguata ridefinizione delle funzioni di prevenzione e di sicurezza.
- 10) Effettuare un'ampia conversione lavorativa e professionale dei vari ruoli lavorativi che oggi sostengono l'organizzazione penal-penitenziaria.
- 11) Realizzare una graduale riconversione delle strutture penitenziarie secondo altre destinazioni lavorative, abitative e di servizi, non escluso il recupero territoriale ed ambientale.
- 12) Limitare il residuo reclusivo ai soli casi di grave pericolosità, facilmente immaginabili.<sup>2</sup>
- 13) Ridefinire, alla luce di queste politiche e linee programmatiche, gli ambiti, le competenze, le procedure, le funzioni degli attuali apparati giurisdizionale penale e penitenziario, , nello spazio di un ampio dibattito e confronto tra gli attori competenti e coinvolti.

Ovviamente si tratta di indicazioni di larga massima e di metodo “in progress”, che intendono assumere l'abolizionismo come scelta di campo di radicale decostruzione della penalità, come metodo e come obiettivo di prospettiva, con la consapevolezza che, senza la sua

---

<sup>2</sup> Le proposte dal n. 6 in poi sono state riportate da Ferrari L., Mosconi G. (2021)

radicalità e coerenza ogni proposta, per quanto progressista, rischia di arenarsi nell'ambiguità imposta dallo strutturale prevalere dei metodi tradizionali di punizione e di controllo, e nella strumentalizzazione da parte degli orientamenti politico-istituzionali che li legittimano.